

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-882 del 24/02/2020
Oggetto	Società: C.B.R.C. (Centro Bolognese Recupero Carta) S.r.l., sede legale ed impianto Via dell'Industria, 38, Bologna. Variazione. Codice Fiscale e Partita Iva 02223751203, rinnovo e contestuale variazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti per l'impianto di Via dell'Industria, 38, Bologna. Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R3-R13 - Classe 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-895 del 24/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Società: **C.B.R.C. (Centro Bolognese Recupero Carta) S.r.l.**, sede legale ed impianto Via dell'Industria, 38, Bologna. Variazione. Codice Fiscale e Partita Iva 02223751203

OGGETTO: Rinnovo e contestuale variazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ per l'impianto di Via dell'Industria, 38, Bologna.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R3-R13 - Classe 2.**

Decisione:

1. Rinnova l'iscrizione con numero **185388/2019 del 03.12.2019**² del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, relativa alla società C.B.R.C. S.r.l, per l'impianto in Via dell'Industria, 38, Bologna. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, ovvero **fino al 01.03.2025.**

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre a tale scadenza, dovrà presentata, **almeno 90 giorni prima** comunicazione di rinnovo, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, artt. 214 e 216

			t/a	Ton (*)
OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	di R3	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	64000	2000
TIPOLOGIA	1.1/3b	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER= 150101-150105-150106-200101	64000	2000
OPERAZIONE RECUPERO	di R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI AD UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	11990	440
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101-150105-150106-200101		
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi di vetro, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro CER=170202-150107-191205-101112-200102-160120		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=120101-120102-160117-150104-190118-190102-200140-191202-170405-100210-100299-120199		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe CER=110501-110599-150104-200140-191203-120103-120104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191002-100899-120199		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione di contenitori fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER=020104-150102-170203-191204-200139		
TIPOLOGIA	6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche CER=070213-120105-160216-160306-170203-160119		
TIPOLOGIA	8.4	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche ed artificiali CER=040221-040222-040209-160122-200110-200111		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=030101-030105-030199-150103-170201-191207-200138-200301		

* Tonn/giorno

Operazione di recupero R3

Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R3 è pari a 64000 tonnellate/anno.

Caratteristiche delle materie prime e/o rifiuti ottenuti: materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 11.890 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 6.1: massimo 7700 tonn/anno
- tipologia 6.2: massimo 3500 tonn/anno
- tipologia 8.4: massimo 1000 tonn/anno

b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

c) Vista la presenza di rifiuti metallici, tipologie 3.1 e 3.2 l'impianto dovrà essere sempre dotato di rilevatore di radioattività anche portatile.

Prescrizioni generali

a) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

d) Per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, nel rispetto di quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.

4. **Avverte che:**

- a) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti al PG. n. 185338/2019 del 03/12/2019 e successive integrazioni riguardo la planimetria dell'impianto PG. n. 9251 del 21/01/2020.
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal Dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni gestionale dell'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- f) **Entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione³; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €** che vanno versati a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**
- g) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁴;
5. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna)
-www.arpae.it;

³ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁴ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

6. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

C.B.R.C. S.r.l, Bologna svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via dell'Industria, 38, Bologna, in virtù della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 740 del 30/03/2015⁵, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. e dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti della Provincia di Bologna, n. 26641/2015, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. oggetto del presente rinnovo;

C.B.R.C. S.r.l ha presentato il rinnovo dell'iscrizione al SUAP del Comune di Bologna⁶ successivamente è stato trasmesso⁷ ad ARPAE ad acquisito agli atti con PG. n. 185388/2019 del 03/12/2019 e successive integrazioni volontarie PG. n. 9251 del 21/01/2020.

Oltre al rinnovo l'azienda ha comunicato alcune variazioni in particolare rinuncia all'operazione R4 relativa al recupero dei metalli mantenendo inalterate le quantità autorizzate 11890 t/a.

Inserimenti di nuovi codici CER⁸ per le tipologie già autorizzate: 2.1, 3.1, 3.2,6.1, 6.2 e 9.1.

Riguardo le verifiche antimafia in data 03/12/2019 ARPAE ha richiesto⁹ il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

La Prefettura ha comunicato con nota del 14/02/2020, che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.

Descrizione dell'attività

L'impianto sorge nel Comune di Bologna nella zona Industriale Roveri di Bologna su un lotto di terreno di 15.000 m², ubicato tra le linee ferroviarie dello scalo merci, lato nord, e via Dell'Industria, lato sud.

L'edificio è costituito da un corpo di fabbrica chiuso con pareti di tamponamento ed una tettoia adiacente, aperta su tre lati con superficie coperta di 1516 m².

La superficie dei locali chiusi al piano terra è di circa 2563 m² ed è suddivisa nelle seguenti zone:

5 l'atto autorizzativo ricomprende le altre matrici: scarichi, emissioni, rumore

6 Acquisita con Prot 28/11/2019 n° 537059

7 Vedi nota prot. Prot. 538272/2019 del 03/012/2019;

8 Previste dal DM 05/02/1998

9 Richiesta avanzata da parte di ARPAE registrata dal Protocollo della Prefettura con PR_BOUTG_Ingresso_0000551_20190103

- a) Palazzina uffici
- b) Deposito per la carta cernita (circa 558 m²)
- c) Laboratorio (circa 1126 m²)

La palazzina uffici è divisa in due piani.

Al piano terra sono collocati uffici con servizi e spogliatoi, per una superficie di 272 m².

Al primo piano sono collocati uffici con servizi e refettorio, per una superficie complessiva di circa 235 m².

Il laboratorio è il luogo dove si svolge una parte dell'attività consistente nella cernita e la selezione principalmente di rifiuti della carta (linee **L1** e **L2**).

Il deposito è un locale senza permanenza di persone ed è utilizzato per lo stoccaggio delle balle di carta confezionate.

Nella tettoia adiacente al corpo di fabbrica è collocata la linea **L3**.

Sul piazzale adiacente all'ingresso è presente una piccola officina utilizzata occasionalmente per effettuare piccoli lavori di manutenzione sui mezzi.

Valutazioni tecniche

Viene confermata il proseguimento dell'attività con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. ed alle relative dichiarazioni contenute nelle comunicazione trasmessa.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione¹⁰ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Provincie e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente
dell'Area Autorizzazione e
Concessioni Metropolitana ¹¹
Dott.ssa Patrizia Vitali
*(documento firmato digitalmente)*¹²

10Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 e successive proroghe per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

11 Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

12 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.